

LE SOCIETA' DI COMODO

A seguito delle modifiche introdotte con il D.L. 138/2011, le società di comodo possono essere divise in due famiglie: quelle che sono di comodo perché non superano il test di operatività, e quelle che sono di comodo perché sono in perdita sistemica (perdita fiscale dichiarata negli ultimi tre esercizi). Per tali società è prevista una maggiorazione dell'aliquota IRES del 10,5% che colpisce il reddito a partire dall'esercizio successivo a quello in cui viene accertata la situazione di società di comodo. Da tale maggiorazione sono escluse le società di persone poiché queste ultime sono soggetti Irpef.

E' giusto rammentare che quando una società viene dichiarata di comodo ci sono diverse implicazioni, non è infatti possibile procedere con la compensazione del credito Iva e neppure con il riporto delle perdite.

Il reddito su cui si applica la maggiorazione Ires del 10,5% è quello dichiarato nell'esercizio successivo al verificarsi della situazione di "comodo" della società, quando tale reddito è superiore a quello minimo figurativo risultante dal test di operatività. Se invece il reddito è inferiore a quello minimo figurativo allora l'Ires maggiorata verrà applicata su tale reddito figurativo.

Nel periodo cosiddetto di comodo le perdite pregresse possono essere utilizzate in compensazione, ma considerando che le imposte andranno calcolate comunque sul reddito minimo figurativo. Un esempio numerico aiuta la comprensione dello stesso:

Reddito dichiarato 80, reddito minimo figurativo 25, perdite pregresse 80. Sono riportabili l'80% delle perdite pari a 64, il reddito imponibile sarebbe quindi 16, ma poiché questo è inferiore a 25 (il reddito minimo figurativo) le imposte saranno calcolate su un imponibile di 25, e le perdite sono riportabili solo per 55.

Le perdite non possono essere riportate in misura tale da rendere il reddito imponibile inferiore al reddito minimo.